

Agenzia regionale per il diritto allo studio - Ardis

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari in attuazione dell'articolo 26, comma 1, lettere b), e) ed e bis) della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

## CAPO II - CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 3 Soggetti beneficiari

Art. 4 Condizioni di sopravvenuto disagio economico

Art. 5 Situazioni di natura straordinaria

Art. 6 Requisiti di merito

Art. 7 Anzianità universitaria

Art. 8 Ammontare del contributo straordinario

Art. 9 Incompatibilità

Art. 10 Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo straordinario

Art. 11 Modalità e termini di concessione ed erogazione del contributo straordinario

Art. 12 Controlli e sanzioni

Art. 13 Revoca e restituzione del contributo

## CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 Abrogazioni

Art. 15 Norme transitorie

Art. 16 Entrata in vigore

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi straordinari da parte dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) in attuazione dell'articolo 26, comma 1, lettere b), e) ed e bis) della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 Norme in materia di diritto allo studio universitario, al fine di:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire e promuovere le condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con prioritaria attenzione agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;

b) contribuire a ridurre l'abbandono degli studi relativi al Sistema regionale universitario e dell'alta formazione, promuovendo il migliore inserimento degli studenti.

## **Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 concernente Norme in materia dello studio universitario e successive modifiche e integrazioni: di seguito l.r. 21/2014;

b) contributo straordinario: beneficio in denaro destinato a porre rimedio a condizioni di sopravvenuto disagio economico, tali da ostacolare o compromettere la prosecuzione degli studi e in presenza di situazioni di natura straordinaria che hanno impedito la possibilità di usufruire di altri benefici di natura economica previsti dal capo IV, articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 21/2014;

c) ISEE: indicatore per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario previsto dal bando di concorso per l'attribuzione dei benefici regionali da parte di ARDIS;

d) Sistema regionale universitario e dell'alta formazione, l'insieme dei seguenti enti: l'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine, la SISSA, i due Conservatori di musica regionali, "Giuseppe Tartini" di Trieste e "Jacopo Tomadini" di Udine, l'Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo e i quattro Istituti Tecnologici Superiori regionali (ITS Academy), LifeTech ITS Academy, ITS Academy Udine, ITS Accademia Nautica dell'Adriatico, Istituto tecnologico superiore per le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati ITS Academy Alto Adriatico;

e) studenti: gli studenti iscritti ai corsi del Sistema regionale universitario e dell'alta formazione;

f) borsa di studio: beneficio in denaro-erogato da ARDIS in attuazione del relativo bando di concorso per l'attribuzione dei benefici regionali da parte di ARDIS;

g) studenti con disabilità (soggetti ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento);

h) studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), con riconoscimento di DSA ai sensi della legge n. 170/2010;

i) requisiti di merito: numero di crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA) conseguiti nel corso di studio di iscrizione e regolarmente registrati in carriera o il superamento degli esami intermedi dei moduli svolti e conclusi;

l) anzianità universitaria: numero di anni di iscrizione al corso di studio.

## **CAPO II - CONTRIBUTI STRAORDINARI**

### **Art. 3 Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare dei contributi straordinari gli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 21/2014, che non hanno potuto usufruire, nel medesimo anno accademico o scolastico, di altri benefici di natura economica in denaro previsti dal capo IV della l.r. 21/2014, per le situazioni di natura straordinaria individuate all'articolo 5 del presente Regolamento:

a) in condizioni di sopravvenuto disagio economico e in possesso dei requisiti di merito di cui all'articolo 6 e con l'anzianità universitaria di cui all'articolo 7;

b) con disabilità, in condizioni di sopravvenuto disagio economico e in possesso dei requisiti di merito di cui all'articolo 6 e con l'anzianità universitaria di cui all'articolo 7;

c) con DSA, in condizioni di sopravvenuto disagio economico e in possesso dei requisiti di merito di cui all'articolo 6 e con l'anzianità universitaria di cui all'articolo 7.

#### **Art. 4 Condizioni di sopravvenuto disagio economico**

1. La condizione di sopravvenuto disagio economico consiste nel mutamento della situazione economica che comporti una riduzione del valore ISEE nel rispetto dei requisiti di reddito e patrimonio previsti nel bando di concorso per l'attribuzione dei benefici regionali da parte di ARDIS, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di contributo.

2. In ogni caso, ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente regolamento, il valore dell'ISEE non deve essere superiore ai requisiti di reddito e patrimonio previsti nel bando di concorso per l'attribuzione dei benefici regionali da parte di ARDIS.

#### **Art. 5 Situazioni di natura straordinaria**

1. I fatti ed eventi per i quali è possibile richiedere i contributi di cui all'articolo 26, comma 1, lettere b), e) e ebis) della l.r. 21/2014, sono riconducibili a:

- a) perdita di uno o entrambi i genitori;
- b) separazione o divorzio proprio o dei propri genitori legalmente accertati;
- c) grave malattia o disabilità sopravvenuta propria o dei componenti il nucleo familiare;
- d) perdita del posto di lavoro, con contratto a tempo indeterminato, proprio o dei componenti il nucleo familiare;
- e) costituzione di un nucleo familiare proprio dello studente o della studentessa con figli minori fiscalmente a carico;
- f) studentesse madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza;

2. La documentazione da presentare relativa ai fatti ed eventi di cui al comma 1 deve essere adeguata e attestare con chiarezza la provenienza, la competenza e la veridicità della firma del soggetto che l'ha redatta.

La grave malattia o la disabilità di cui alla lettera c), comma 1 del presente articolo devono essere certificate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Per i certificati, anche medici, rilasciati all'estero è necessaria la legalizzazione semplificata o la legalizzazione a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero. ARDIS effettua controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000.

#### **Art. 6 Requisiti di merito**

1. Gli studenti di cui dall'articolo 4, comma 1, della l. r. 21/2014, come requisito di merito devono aver conseguito almeno la metà dei crediti richiesti per l'ottenimento della borsa di studio e indicati nel Bando di concorso per l'attribuzione dei benefici regionali da parte di ARDIS dell'a.a. di riferimento, fatta eccezione per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno del corso di studio, per i quali il merito viene accertato ex post, entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.

2. Gli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, della l. r. 21/2014, con disabilità, come requisito di merito devono aver conseguito i crediti di cui al comma 1 ridotti del 30%. I crediti non devono essere comunque inferiori a quattro.

3. Gli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, della l. r. 21/2014 con DSA, come requisito di merito devono aver conseguito i crediti di cui al comma 1 ridotti del 20%. I crediti non devono essere comunque inferiori a quattro.

4. Gli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, della l. r. 21/2014, frequentanti gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) iscritti al II e III anno di corso, come requisito di merito devono aver superato con esito positivo entro il 10 agosto dell'anno di riferimento, almeno la metà degli esami intermedi dei moduli svolti e conclusi. Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso, il superamento degli esami intermedi viene accertato ex post.

5. Gli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, della l. r. 21/2014, frequentanti gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), con disabilità o con DSA, come requisito di merito devono aver superato con esito positivo entro il 10 agosto dell'anno di riferimento, almeno un esame intermedio dei moduli svolti e conclusi.

#### **Art. 7 Anzianità universitaria**

Gli studenti di cui all'articolo 3, con esclusione degli studenti frequentanti gli ITS Academy, possono beneficiare del contributo straordinario fino al primo anno fuori corso, ad eccezione degli studenti con disabilità, i quali possono beneficiare del contributo straordinario fino al secondo anno fuori corso.

#### **Art. 8 Ammontare del contributo straordinario**

1. L'ammontare del contributo straordinario corrisponde al 70% dell'importo della borsa di studio, in base allo status dello studente beneficiario (in sede, pendolare o fuori sede), come definito annualmente nel bando di concorso per l'attribuzione dei benefici regionali da parte di ARDIS anche con riferimento alla maggiorazione per le borse di studio a favore di studenti con disabilità.

#### **Art. 9 Incompatibilità**

1. L'erogazione del contributo straordinario è incompatibile con l'erogazione dei benefici di natura economica in denaro previsti dal capo IV della l.r. 21/2014.

#### **Art. 10 Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo straordinario**

1. La domanda di contributo straordinario può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata ad ARDIS con una delle seguenti modalità:
  - a) invio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare alle sedi degli uffici dell'ARDIS di Trieste o di Udine;
  - b) invio alla casella di posta elettronica certificata di ARDIS.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
  - a) fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
  - b) attestazione ISEE del nucleo familiare;
  - c) in caso di studente non comunitario i seguenti documenti aggiuntivi:
    - copia del permesso di soggiorno oppure copia della ricevuta postale che attesta la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso medesimo,
    - certificazione rilasciata dal Ministero degli Interni per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici in Italia;
    - copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi;
    - certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale per gli studenti cittadini di Paesi in via di sviluppo;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dallo studente ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 attestante i motivi per i quali si richiede l'attribuzione del contributo, corredata da idonea documentazione, di cui all'articolo 5.

### **Art. 11 Modalità e termini di concessione ed erogazione del contributo straordinario**

1. Il contributo straordinario può essere concesso per una sola volta.
2. Il contributo straordinario è sospeso agli studenti debitori nei confronti di ARDIS di importi indebitamente percepiti. Gli studenti debitori, ai quali sia stata autorizzata la restituzione rateale, potranno richiedere la compensazione del debito residuo con il contributo straordinario.
3. ARDIS procede all'istruttoria ed all'assegnazione dei contributi, nei limiti della disponibilità di bilancio, agli studenti aventi diritto in base all'ordine cronologico di presentazione della richiesta del contributo straordinario.
4. L'esito dell'istruttoria viene comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data dall'avvenuto ricevimento della documentazione completa di cui all'articolo 12, comma 2.
5. Il contributo straordinario viene erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente ovvero sulla carta ricaricabile nominativa dello stesso, esclusivamente se abilitata a ricevere bonifici.
6. È esclusa qualsiasi responsabilità dell'ARDIS in caso di errata indicazione degli estremi del conto corrente da parte del richiedente.
7. Il beneficiario del contributo straordinario è tenuto a dichiarare il corretto codice IBAN mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.

### **Art. 12 Controlli e sanzioni**

1. ARDIS effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d) prodotte dallo studente, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000. Tali controlli possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione del beneficio.

### **Art. 13 Revoca e restituzione del contributo**

1. ARDIS procede alla revoca del contributo e al recupero delle somme indebitamente percepite dagli studenti in caso di:
  - a) interruzione degli studi entro l'anno accademico o scolastico successivo alla richiesta del contributo;
  - b) mancanza dei requisiti di merito verificati ex post di cui all'articolo 6.
2. In caso di dichiarazioni non veritiere ARDIS procede alla revoca del contributo e al recupero delle somme indebitamente percepite.
3. L'eventuale richiesta di restituzione rateale delle somme indebitamente percepite deve essere presentata dallo studente in forma motivata, con indicazione delle condizioni economiche e personali che giustificano la rateizzazione, ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 21/2014. L'accoglimento della richiesta è disposto con atto espresso e motivato da parte di ARDIS.

## **CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 14 Abrogazioni**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento adottato con Decreto del Direttore Generale sostituto n. 873/ARDISSTRIESTE del 22 giugno 2016.

### **Art. 15 Norme transitorie**

1. Le disposizioni del regolamento adottato con Decreto del Direttore Generale sostituto n. 873/ARDISSTRIESTE del 22 giugno 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso al giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

### **Art. 16 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.